LOMBARDIA
FIGC Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA LND

Via R. PITTERI n° 95/2 20134 MILANO | Tel. **02/21722563**
Sito web: **www.crlombardia.it** | PEC: *crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it*
Telegram: *@lndlombardia* | Facebook: *FIGC LND Lombardia* | Instagram: *@lnd_lombardia* | X: *@LNDLombardia*

Ufficio Competizioni
Tel. 02/21722.202-204 | Mail: *competizioni.lombardia@lnd.it*

Servizio Pronto A.I.A.
349/4107063

Ufficio Tesseramento
Tel. 02/21722.207-208 | Mail: *tesseramento.lombardia@lnd.it*
PEC: *tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it*

Ufficio Anagrafe Federale
Tel. 02/21722.207-208 | Mail: *anagrafe.lombardia@lnd.it*

Giudice Sportivo Territoriale Regionale
PEC: *giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it*

Corte d'Appello Territoriale
PEC: *cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it*

Tribunale Federale Territoriale
PEC: *cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it*

Stagione Sportiva 2026/2027
Comunicato Ufficiale N° 46 del 06/11/2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 2

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 2

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 2

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L. 2

5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 3

COPPA ITALIA PROMOZIONE 3
COPPA LOMBARDIA SECONDA CTG 5

6. CALCIO FEMMINILE 7

6.1 SEGRETERIA 7
6.1.1 DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 7
6.2 NOTIZIE ATTIVITÀ AGONISTICA 7

7. CALCIO A CINQUE 8

8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 8

9. PROCURA FEDERALE 8

10. RETTIFICHE 8

11. LEGENDA 8

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA 8

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Nessuna comunicazione.

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

Nessuna comunicazione.

5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

COPPA ITALIA PROMOZIONE
RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE K - 1 Giornata - A			
ROBBIO LIBERTAS	- CASTEGGIO 18 98 A.S.D.	-	D

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 4/11/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 4/11/2026 ROBBIO LIBERTAS - CASTEGGIO 18 98 A.S.D.

Dato atto che la Società ASD ROBBIO LIBERTAS con nota a mezzo PEC in data 5/11/2026, ore 11.51 ha trasmesso formale preannuncio di ricorso e, in pari data con PEC delle 15.31 è stato depositato il ricorso in ordine alla gara del Campionato COPPA ITALIA - PROMOZIONE GIRONE K, disputata tra la medesima Società e la Società FBC CASTEGGIO 18 98.

Si rileva preliminarmente che, con C.U. n. 33/A della F.I.G.C. del 17.8.2026, inerente all'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali e provinciali di Coppa, è stabilito che: il termine per presentare il preannuncio di reclamo è fissato entro le ore 12:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara, unitamente al contributo e con contestuale trasmissione alla controparte di copia della relativa dichiarazione; il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la Segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, a cura del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a quello di svolgimento della gara.

La Società istante, il cui ricorso è stato regolarmente depositato, lamenta il fatto che la Società FBC CASTEGGIO 18 98 avrebbe impiegato nella suddetta gara il calciatore CIUFFINI LUIGI (impiegato in campo con il numero 14 dal 5' del secondo tempo), il quale risultava squalificato e pertanto non avente titolo a prendere parte all'incontro, come da C.U. del 13.10.2026.

La società FBC CASTEGGIO 18 98 non ha fatto pervenire controdeduzioni. La partecipazione dei suddetti calciatori avrebbe, secondo la parte istante, inciso sulla regolarità della gara.

Posto che l'art. 19, comma 1, del C.G.S. dispone che "tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione".

Dunque, la squalifica di CIUFFINI LUIGI ha prodotto i propri effetti decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dei relativi provvedimenti, ai sensi dell'art. 21, comma 1, C.G.S.

Ai sensi dell'art. 19, comma 4, C.G.S., le sanzioni inflitte dagli Organi di Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Itali e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Legh organizzatrici delle singole manifestazioni.

L'art. 21, comma 2, C.G.S. stabilisce che la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Il successivo comma preclude al calciatore squalificato, nelle gare nelle quali deve scontare la squalifica, l'accesso al recinto di gioco e agli spogliatoi, prevedendo, in caso di violazione, un'ulteriore sanzione disciplinare tra quelle dell'art. 9.

Ne consegue che il calciatore, pur essendo gravato da squalifica non ancora scontata, ha avuto accesso al terreno di gioco e ha partecipato alla gara oggetto del ricorso.

La condotta integra altresì la violazione del divieto di accesso previsto dall'art. 21, comma 3, C.G.S., con conseguente applicazione di un'ulteriore sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 9 C.G.S.

L'art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S. dispone che la sanzione della perdita della gara è inflitta alla Società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o comunque privi del titolo per prendervi parte. L'impiego di CIUFFINI LUIGI determina, pertanto, la posizione irregolare della FBC CASTEGGIO 18 98 e la conseguente applicazione della punizione sportiva prevista dalla norma.

Alla luce di quanto sopra, il ricorso proposto dalla Società ASD ROBBIO LIBERTAS deve essere accolto.

Preso atto di quanto sopra e, visti gli artt. 4, 10, comma 1 e 65 del C.G.S.

Il Giudice Sportivo Territoriale,

DELIBERA

- di accogliere il reclamo proposto dalla Società ASD ROBBIO LIBERTAS;
- di infliggere alla Società FBC CASTEGGIO 18 98 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- di sanzionare il calciatore CIUFFINI LUIGI con una squalifica di 1 gara aggiuntiva, in conformità agli artt. 9 e 21, comma 3, C.G.S., pe aver violato il divieto di accesso al terreno di gioco e agli spogliatoi durante il periodo di squalifica;
- di disporre in capo alla Società FBC CASTEGGIO 18 98 il pagamento dell'ammenda di Euro 150,00 per aver consentito la presenza di n. 1 calciatore squalificato sul terreno di giuoco;
- di disporre la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva ai sensi dell'art. 48, comma 6, C.G.S.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CASTEGGIO 18 98 A.S.D.
vedi deliberazione

AMMENDA

Euro 150,00 CASTEGGIO 18 98 A.S.D.
vedi deliberazione

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CIUFFINI LUIGI	(CASTEGGIO 18 98 A.S.D.)

vedi deliberazione

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

FERRONI ROBERTO GIANLUI	(CASTEGGIO 18 98 A.S.D.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BEL HAJI AMINE	(CASTEGGIO 18 98 A.S.D.)	LORENZI ANDREA	(CASTEGGIO 18 98 A.S.D.)
SALOMONE FRANCESCO AMEDE	(CASTEGGIO 18 98 A.S.D.)	FINOTTI PAOLO	(ROBBIO LIBERTAS)
SAMAKE MOHAMED DT SIBI	(ROBBIO LIBERTAS)		

COPPA LOMBARDIA SECONDA CTG

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/11/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE G - 1 Giornata - A			
OLIMPIA TRESIANA 2022	- UNION TRE VALLI A.S.D.	-	D

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 4/11/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 4/11/2026 OLIMPIA TRESIANA 2022 - UNION TRE VALLI A.S.D.

Dato atto che la Società ASD OLIMPIA TRESIANA 2022 con nota a mezzo PEC in data 5/11/2026, ore 11.58 ha trasmesso formale preannuncio di ricorso e, in pari data con PEC delle 12.09 è stato depositato il ricorso in ordine alla gara del Campionato COPPA LOMBARDIA, SECONDA CATEGORIA, disputata tra la medesima Società e la Società UNION TRE VALLI ASD.

Si rileva preliminarmente che, con C.U. n. 33/A della F.I.G.C. del 17.8.2026, inerente all'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali e provinciali di Coppa, è stabilito che: il termine per presentare il preannuncio di reclamo è fissato entro le ore 12:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara, unitamente al contributo e con contestuale trasmissione alla controparte di copia della relativa dichiarazione; il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la Segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, a cura del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a quello di svolgimento della gara.

La Società istante, il cui ricorso è stato regolarmente depositato, lamenta il fatto che la Società union tre valli asd avrebbe impiegato nella suddetta gara la calciatrice RIGGI Vincenzo (impiegato in campo con il numero 9) e il calciatore POROLI Gianluca (impiegato in campo con il numero 2) i quali risultavano squalificati e pertanto non aventi titolo a prendere parte all'incontro, come da C.U. del 13.10.2026.

La società UNION TRE VALLI non ha fatto pervenire controdeduzioni.

Posto che, dal C.U. si evince infatti che RIGGI Vincenzo e POROLI Gianluca, risultano essere destinatari della qualifica di n. 1 gara per somma di ammonizioni. La partecipazione dei suddetti calciatori avrebbe, secondo la parte istante, inciso sulla regolarità della gara.

Posto che l'art. 19, comma 1, del C.G.S. dispone che "tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione".

Dunque, la squalifica di RIGGI Vincenzo e POROLI Gianluca ha prodotto i propri effetti a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dei relativi provvedimenti, ai sensi dell'art. 21, comma 1, C.G.S.

Ai sensi dell'art. 19, comma 4, C.G.S., le sanzioni inflitte dagli Organi di Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Itali e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Legh organizzatrici delle singole manifestazioni. L'art. 21, comma 2, C.G.S. stabilisce che la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Il successivo comma preclude al calciatore squalificato, nelle gare nelle quali deve scontare la squalifica, l'accesso al recinto di gioco e agli spogliatoi, prevedendo, in caso di violazione, un'ulteriore sanzione disciplinare tra quelle dell'art. 9.

Ne consegue che il calciatore, pur essendo gravato da squalifica non ancora scontata, ha avuto accesso al terreno di gioco e ha partecipato alla gara oggetto del ricorso.

La condotta integra altresì la violazione del divieto di accesso previsto dall'art. 21, comma 3, C.G.S., con conseguente applicazione di un'ulteriore sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 9 C.G.S.

L'art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S. dispone che la sanzione della perdita della gara è inflitta alla Società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o comunque privi del titolo per prendervi parte. L'impiego dei calciatori RIGGI Vincenzo e POROLI Gianluca determina, pertanto, la posizione irregolare della UNION TRE VALLI ASD e la conseguente applicazione della punizione sportiva prevista dalla norma.

Alla luce di quanto sopra, il ricorso proposto dalla Società ASD OLIMPIA TRESIANA 2022 deve essere accolto.

Preso atto di quanto sopra e, visti gli artt. 4, 10, comma 1 e 65 del C.G.S.

Il Giudice Sportivo Territoriale,

DELIBERA

- di accogliere il reclamo proposto dalla Società ASD OLIMPIA TRESIANA 2022;
- di infliggere alla Società UNION TRE VALLI ASD la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- di sanzionare il calciatore POROLI Gianluca con una squalifica di 1 gara aggiuntiva, in conformità agli artt. 9 e 21, comma 3, C.G.S., pe aver violato il divieto di accesso al terreno di gioco e agli spogliatoi durante il periodo di squalifica;
- di sanzionare il calciatore RIGGI Vincenzo con una squalifica di 1 gara aggiuntiva, in conformità agli artt. 9 e 21, comma 3, C.G.S., pe aver violato il divieto di accesso al terreno di gioco e agli spogliatoi durante il periodo di squalifica;
- di disporre in capo alla Società UNION TRE VALLI ASD il pagamento dell'ammenda di Euro 150,00 per aver consentito la presenza di due calciatori squalificati sul terreno di giuoco;
- di disporre la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva ai sensi dell'art. 48, comma 6, C.G.S.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

UNION TRE VALLI A.S.D.
vedi deliberazione

AMMENDA

Euro 150,00 UNION TRE VALLI A.S.D.
vedi deliberazione

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

POROLI GIANLUCA	(UNION TRE VALLI A.S.D.)	RIGGI VINCENZO	(UNION TRE VALLI A.S.D.)

vedi deliberazione

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ILARDI TOMAS	(OLIMPIA TRESIANA 2022)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

POROLI GIANLUCA	(UNION TRE VALLI A.S.D.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BAALAOUI OTMAN	(OLIMPIA TRESIANA 2022)	LONGHI EMANUELE	(OLIMPIA TRESIANA 2022)
CABRIO FEDERICO	(UNION TRE VALLI A.S.D.)	POLLINA DANILO	(UNION TRE VALLI A.S.D.)

6. CALCIO FEMMINILE

6.1 SEGRETERIA

6.1.1 DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

A seguito delle richieste pervenute e in conformità a quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico del 13 Luglio 2026, si riporta l'elenco delle deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria:

Categoria: Esordienti 2° Anno (nati nel 2014)

Denominazione Societaria	Cognome	Nome	Dt. Nascita
ALBINOLEFFE	ALBERTI	ARIANNA	18/02/2013
	BALLARINO	LORENA	22/06/2012
	BOB	AMALIA	01/03/2013
	BONIZZONI	EMMA	03/02/2012
	CASTANOS VACA	JULIANA	22/11/2013
	COLLA	ELISA INES	03/02/2012
	FEDELI	ALESSIA	07/07/2013
	GIANNASI	ELISA	18/02/2013
	LUISO	SOFIA	21/03/2012
	MATTAVELLI	GIULIA	09/08/2012
	MEUCCI	CARLOTTA	03/09/2013
	PAVAN	MARTINA	05/04/2012
	REDUZZI	VALENTINA	18/01/2012
	RESTIVO	VITTORIA	21/06/2013
	RIDOLFI	CRISTINA	03/11/2013
	SARRA	NEVIA	01/11/2012

Categoria: Pulcini Misti (nati nel 2016 - 2017)

Denominazione Societaria	Cognome	Nome	Dt. Nascita
MILANO WOMEN FC	DORADO BARON	ANABEL VICTORIA	11/05/2014
	VALITUTTO	VENERE FATIMA	13/05/2014

6.2 NOTIZIE ATTIVITÀ AGONISTICA

Nessuna comunicazione.

7. CALCIO A CINQUE

Nessuna comunicazione.

8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Nessuna comunicazione.

9. PROCURA FEDERALE

Nessuna comunicazione.

10. RETTIFICHE

Nessuna comunicazione.

11. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RECUPERO D'UFFICIO
K RECUPERO PROGRAMMATO
M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
P POSTICIPO
R RAPPORTO NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA
Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE
Valentina Battistini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 06.11.2026